



Gruppo Storico di Montemurlo Aps

Via E. Toti 19, 59013 Montemurlo (PO)

C. F. 92064060483

e-mail: info@gruppostoricomontemurlo.it

pec: gruppostoricomontemurlo@pec.it



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 414 serie 3

il 21 MAG 2024 esatti € wya

Il giorno 8 maggio 2024, alle ore 22:00, presso via Enrico Toti 19 a Oste di Montemurlo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Gruppo Storico di Montemurlo Aps, come da avviso inviato agli associati in data 29 aprile 2024 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto.
- 2) Varie ed eventuali

La Presidente Tiziana Giagnoni dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Francesca Calussi.

La Presidente constata la presenza di 61 associati su 77 iscritti nel libro soci e che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

La Presidente illustra l'ordine del giorno e informa i soci che si è reso necessario questa modifica statutaria per adeguare le attività di interesse generale che l'associazione svolge al D.lgs 117/2017, questo aggiornamento si è potuto valutare grazie ai corsi di formazione che la presidente stessa segue con il Cesvot e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le modifiche statutarie non vanno minimamente a compromettere la struttura dell'associazione ma ad ampliarla. Dopo attenta discussione ed analisi dei soci, la presidente dichiara aperta la votazione.

La Presidente accerta che sono favorevoli all'unanimità al nuovo Statuto i 61 presenti e dichiara dunque approvato il nuovo associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:40, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 414 serie 3
" 21 MAG. 2024 esatti € negli

STATUTO GRUPPO STORICO di MONTEMURLO APS



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

«GRUPPO STORICO di MONTEMURLO APS», da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Montemurlo e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione assume lo stemma del Gruppo Storico di Montemurlo avente uno scudo a tre punte in campo bianco/rosso, al suo interno uno scudo rosso con corona e levriero rampante color argento e una stella dorata. I colori sociali sono il bianco e il rosso.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, oltre agli scopi sopra indicati, l'Associazione avrà anche i seguenti obiettivi:

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



- attività di ricerca e di studio della storia e delle antiche tradizioni di Montemurlo e zone limitrofe;
- organizzazione di iniziative e manifestazioni utili alla promozione, alla diffusione e alla conoscenza del patrimonio storico e culturale di Montemurlo
- collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati nazionali ed esteri con analogo scopo sociale
- diffusione dell'arte della bandiera, del tamburo, della chiarina, della danza storica rinascimentale, anche attraverso attività formative utili nonché prove ed esibizioni e la possibilità di partecipazione a manifestazioni storico-folkloristiche, sportive ed affini o comunque laddove venga chiamata a rappresentare le proprie arti.
- Attività ricreative sociali destinate prevalentemente a soci, come gite, ritrovi, escursioni.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi Volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

Gli associati perdono tale qualifica, per i seguenti motivi:

1. Recesso: chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato;
2. Morte;
3. Morosità: l'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Espulsione:
 - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
 - qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



Le espulsioni sono decise dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno inoltre ricorrere contro il provvedimento utilizzando le stesse modalità previste per la non ammissione ed indicate all'art. 3 del presente Statuto.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo fornito nella domanda di ammissione a socio o tramite e-mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva o meno il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi di cui all'articolo 6, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea in prima convocazione, con voto segreto e maggioranza del 50%+1 dei soci; in seconda convocazione con i $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Per modificare Statuto è necessaria la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci: dalla quarta convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei soci. Per l'approvazione serve comunque la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare lo Statuto, deliberare la trasformazione, fusione o scissione o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio non è ammesso il voto per delega.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere nella sua prima seduta di insediamento il Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere; - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- proporre la quota associativa annuale;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9 e comunque sempre in numero dispari, numero stabilito in ogni assemblea elettiva prima del voto, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti (Consiglieri) dovrà essere ricoperta dalle persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con le stesse modalità previste per l'Associato (vedasi art 7).

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente nominato convoca e presiede l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (il Segretario)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario.

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto e dei Libri dell'Associazione.

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



ART. 11 (il Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che svolge compiti di natura amministrativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e ad operare sui conti correnti dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

Il Tesoriere:

- a. provvede alla regolare e corretta gestione contabile;
- b. coadiuva il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- c. provvede alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione;
- d. provvede all'amministrazione del patrimonio sociale.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, Volontari, Consiglieri ed altri

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene presentato all'Assemblea per la votazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Il Bilancio sociale e l'informativa sociale sono previsti al ricorrere dei requisiti disposti dalla Legge.

L'Associazione – nei casi previsti dalla legge 117/2017 e successive modifiche – deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi (art 6-7-8-9-10-11-12 del presente Statuto) e agli associati.

L'Associazione – nei casi previsti dalla legge 117/2017 e successive modifiche – deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
domanda scritta al Presidente dell'Associazione.

ART. 19 (Volontari)

I Volontari sono Associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate (Art 4 comma 6) nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero degli associati.

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'Art 82 co. 5 D.Lgs 117/2017



ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.